



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 07.07.2020

Deliberazione n. GC-2020-218

Prot. Gen. n. PG-2020-68053

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-260

Sono intervenuti i Signori:

Fabbi Alan	Sindaco
Coletti Cristina	Assessore
Fornasini Matteo	Assessore
Travagli Angela	Assessore
Gulinelli Marco	Assessore
Kusiak Dorota	Assessore
Maggi Andrea	Assessore
Balboni Alessandro	Assessore
Guerrini Micol	Assessore

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

Lodi Nicola	Vice Sindaco
--------------------	---------------------

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

INDIRIZZI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER REQUISITO DI IMPOSSIDENZA DI ALLOGGI IN APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP.

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER REQUISITO DI IMPOSSIDENZA DI ALLOGGI IN APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con DCC 7132/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi erp;

Precisato che i requisiti per l'accesso all'erp, previsti dal citato Regolamento, sono quelli determinati dalla vigente normativa regionale (DAL Regione Emilia Romagna n. 154/2018 – Allegato 1);

Richiamato quanto previsto dalla DAL 154/2018 in materia di impossidenza di immobili ad uso abitativo (Allegato 1 - lettera C), ovvero che la titolarità di diritti reali previsti dalla normativa regionale (proprietà, usufrutto, abitazione) è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà dei Comuni disporre eventuali altre forme di controllo e che l'omessa dichiarazione della titolarità di diritti reali è sanzionabile come previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Dato atto che il Regolamento approvato con DCC 7132/2020, nel fare propria la facoltà riconosciuta dalla DAL 154/2018 ai Comuni, ha precisato che:

- **il richiedente debba dichiarare**, all'atto della presentazione della domanda, **la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'ERP** come previsti dal regolamento, fatti salvi tutti i controlli disposti dal Comune. In particolare, il requisito dell'impossidenza (nei limiti previsti dalla normativa regionale) di altro alloggio ubicato sul territorio estero deve essere provato dimostrando di non possedere immobili nel proprio Stato di origine o in qualunque altro Stato (attestazione di non possidenza da documentare tramite idonee certificazioni rilasciate dalle Ambasciate) oppure l'inadeguatezza dell'eventuale alloggio (articolo 8 punto 3);
- **la Giunta comunale**, con specifico atto deliberativo, **provvede ad individuare gli atti e i certificati da produrre per documentare il requisito relativo ai limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero** (articolo 8 numero 4);

Ritenuta quindi la propria competenza e ritenuto di provvedere in base alle disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;

Ritenuto inoltre opportuno, in base ad un criterio di ragionevolezza, verificare il requisito dell'impossidenza di un alloggio ovunque ubicato all'estero, nelle forme in appresso esplicitate, con riferimento **ai beni immobili ubicati nei Paesi di provenienza**;

Dato atto che i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani quindi non sono utilizzabili per attestare l'impossidenza nei paesi di origine.

Ritenuto pertanto che sia ragionevole prevedere, ai sensi dell'art. 3 DPR 445/2000, che l'impossidenza di immobili ad uso abitativo venga comprovata:

- per i cittadini italiani ed appartenenti all'Unione Europea mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, oggetto di verifica successiva da parte del Comune e/o di ACER;
- per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, mediante le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 nei soli casi in cui la produzione delle stesse avvenga relativamente a beni immobili ubicati in Italia (con controlli come nel capoverso su indicato) ovvero per lo straniero titolare del permesso per protezione internazionale o umanitario o se si dia specifica applicazione a convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante; negli altri casi l'impossidenza di beni immobili nei Paesi di provenienza andrà documentata tramite la produzione dei certificati rilasciati dal Paese straniero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall' autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale; qualora gli interessati non riescano ad ottenere dallo Stato di provenienza la certificazione necessaria (in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati) potranno richiedere all'ufficio consolare italiano all'estero di provvedere al rilascio delle certificazioni occorrenti (ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs 71/2011) sulla base delle verifiche ritenute necessarie effettuate a loro spese come previsto dall'art. 2 bis del DPR 394/1999 .

Precisato che per tutti coloro che vanno in assegnazione o che sono già assegnatari dal 14 giugno 2018 (data di pubblicazione della DAL 154/2018) i controlli sull'impossidenza di beni immobili siti in Italia o nei Paesi di provenienza degli assegnatari verranno svolti con le modalità di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Servizio Politiche Abitative, proponente, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000).

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

Con il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

- 1) di precisare che per tutti coloro che richiedono l'assegnazione di un alloggio erp valga il requisito dell'impossidenza di alloggi come stabilito dalla DAL della Regione Emilia Romagna 154/2018 e dall'Allegato A al Regolamento di Assegnazione approvato con DCC 7132/2020;
- 2) di precisare che il controllo sull'impossidenza di immobili ad uso abitativo nei Paesi diversi da quello di provenienza degli interessati sia effettuato come previsto dalla DAL 154/2018 ovvero tramite l'ISEE e la documentazione fiscale;
- 3) di precisare invece, avvalendosi della facoltà riconosciuta ai Comuni dalla DAL 154/2018, che l'impossidenza nei Paesi di provenienza sia comprovata nel seguente modo:
 - a. per i cittadini italiani e di Paesi appartenenti alla UE mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 oggetto di verifica successiva da parte del Comune e/o di ACER;
 - b. per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, mediante le dichiarazioni sostitutive di cui

agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 nei soli casi in cui la produzione delle stesse avvenga relativamente a beni immobili ubicati in Italia (con controlli come nel capoverso su indicato) ovvero per lo straniero titolare del permesso per protezione internazionale o umanitario o se si dia specifica applicazione a convenzioni internazionali fra l' Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante; negli altri casi l'impossidenza di beni immobili nei Paesi di provenienza andrà documentata tramite la produzione dei certificati rilasciati dal Paese straniero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale; qualora gli interessati non riescano ad ottenere dallo Stato di provenienza la certificazione necessaria (in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati) potranno richiedere all'ufficio consolare italiano all'estero di provvedere al rilascio delle certificazioni occorrenti (ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs 71/2011) sulla base delle verifiche ritenute necessarie effettuate a loro spese come previsto dall'art. 2 bis del DPR 394/1999.

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta rilievi contabili diretti o indiretti;
- 5) di precisare che il RUP del presente procedimento è la Dott.ssa A. Genesini Dirigente del Servizio Politiche Abitative,
- 6) di inviare il presente atto ad ACER ed ASP;
- 7) di dichiarare con il voto favorevole di tutti i presenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 IV comma del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere operativo il procedimento per la raccolta delle domande da inserire nella 32° graduatoria erp.

IL SINDACO
ALAN FABBRI

IL SEGRETARIO GENERALE
ORNELLA CAVALLARI



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 7 luglio 2020 n. GC-2020-218 – Prot. Generale n. PG-2020-68053 - e avente oggetto **INDIRIZZI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER REQUISITO DI IMPOSSIDENZA DI ALLOGGI IN APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP.**

esecutivo il 07/07/2020

E' in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 09/07/2020 al 23/07/2020

Ferrara, 09/07/2020

**L'addetto alla pubblicazione
Francesca Sandri**